

Legge regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Art. 26, 28 e 34)

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Marche 20 luglio 2006, n. 73.

Art. 26

*Esercizi di **affittacamere** ⁽⁶⁶⁾.*

1. Sono esercizi di **affittacamere** le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.

2. Gli **affittacamere** assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

3. L'attività di **affittacamere** non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

3-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di **affittacamere** regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione ⁽⁶⁷⁾.

4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge n. 13/1989*.

(66) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(67) Comma aggiunto dall'*art. 51, comma 4, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).

Art. 28

Esercizio dell'attività ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾.

1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di cui all'articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale ⁽⁷²⁾.

2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza e i requisiti di cui al comma 1, nonché, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'*articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010*, l'esercizio dell'attività ha inizio a seguito di presentazione della SCIA, anche tramite il SUAP, al Comune competente per territorio ⁽⁷³⁾.

3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è segnalata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi ⁽⁷⁴⁾.

3-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle variazioni segnalate ⁽⁷⁵⁾.

4. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive.

5. Sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla *legge n. 580/1993* i titolari e i gestori delle attività di cui agli articoli 21 e 27, nonché i titolari delle case per ferie che intendano ospitare gruppi autogestiti diversi dai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1.

(70) Rubrica così sostituita dall'*art. 36, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Requisiti e autorizzazione.».

(71) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(72) Con *Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 1011* sono stati definiti i requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra - alberghiere, di cui al presente comma. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 marzo 2008, n. 310*.

(73) Comma dapprima sostituito dall'*art. 36, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7* e poi così modificato dall'*art. 39, comma 2, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3*. Il testo precedente era così formulato: «2. L'esercizio dell'attività è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e dell'autorizzazione sanitaria

nel caso di somministrazione di pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.».

(74) Comma così sostituito dall'*art. 36, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «3. Il titolare dell'autorizzazione comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione medesima, al fine del riscontro della permanenza dei requisiti.».

(75) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

Art. 34

Offerta del servizio di alloggio e prima colazione [\(91\)](#).

1. L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una comunicazione di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata [\(92\)](#).

2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale [\(93\)](#).

4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

4-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, notizia della comunicazione di cui al comma 1 con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate [\(94\)](#).

5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività di cui al presente articolo.

6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della Regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.

7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.

8. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast non costituisce attività d'impresa.

[\(91\)](#) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270](#).

[\(92\)](#) Comma così modificato dall'art. [40, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

[\(93\)](#) Con [Delib.G.R. 19 aprile 2007, n. 378](#) sono stati approvati i requisiti tecnici, strutturali e funzionali di cui al presente comma.

[\(94\)](#) Comma aggiunto dall'art. [40, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).